



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 14 dicembre 2012

Il Resto del Carlino Bologna

CREVALCORE Via al cantiere per la costruzione della chiesa provvisoria 14/12/12 <i>Infrastrutture, viabilità, trasporti</i>	4
«Le mie messe di Natale nelle tende dei terremotati» 14/12/12 <i>Cronaca</i>	5
Bonfiglioli, l'allarme della Fiom «Vogliono lasciarne a casa 230» 14/12/12 <i>Economia e Lavoro</i>	6
Appuntamenti di Natale a Crespellano e Anzola 14/12/12 <i>Cronaca, Cultura e turismo</i>	7
Interruzione del servizio idrico, ora arriva un sms 14/12/12 <i>Cronaca</i>	8

Corriere di Bologna

Natale, le messe di Caffarra nelle chiese dei terremotati 14/12/12 <i>Cronaca</i>	9
--	---

Il Sole 24 Ore

Dal 2013 l'Imu diventa comunale 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	10
Il fabbricato storico aumenta il conto 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	11
FUORI DAL «730» GLI IMMOBILI NON LOCATI 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	12
Per gli affidamenti in house salta il limite di 200mila euro 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	14
DELEGA IMU PER LE PARTI COMUNI 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	15
Un super test d'ingresso nel fondo contro il dissesto 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	16
SPESE E PATRIMONIO SOTTO OSSERVAZIONE DEL RAGIONIERE-CAPO 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	17
RIFORMA SPRINT SUI CONTI DEI COMUNI 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	18
AI SEGRETARI VERIFICHE EX POST 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	20
Taglio fino a 20 volte l'indennità se il sindaco non avvia i controlli 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	21

Italia Oggi

L'Imu ora ha un solo padrone 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	22
Gestioni associate, l'unione è da preferire alla convenzione 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	24
Controlli interni subito al via 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	25
Il tpl vuole certezze dai politici 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	27
Riscossione in libertà 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	28
La dichiarazione Tarsu-Tia vale anche per la Tares 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	29
L'Europa finanzia i gemellaggi 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	30
Diritto di accesso a 360° 14/12/12 <i>Pubblica amministrazione</i>	31

CREVALCORE**Via al cantiere per la costruzione
della chiesa provvisoria**

PARTIRÀ ufficialmente questa mattina, alle 10.30 nel Piazzale Parco Nord di Crevalcore, il cantiere per l'edificazione della chiesa provvisoria. Don Adriano Pinardi, parroco di Crevalcore, impartirà la benedizione sul cantiere e sull'opera, alla presenza del sindaco, dei progettisti, delle

imprese che sono state selezionate per la realizzazione e dei parrocchiani. La chiesa provvisoria è una delle proposte che il Laboratorio di progettazione del Centro Studi per l'architettura sacra della Fondazione Cardinale Lercaro ha organizzato a luglio.



Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

L'ANNUNCIO DURANTE LA BENEDIZIONE DEL PRESEPE IN COMUNE

«Le mie messe di Natale nelle tende dei terremotati»

Il cardinal Caffarra si dividerà tra Crevalcore e Mirabello


IN COMUNE Il cardinal Caffarra dopo la benedizione del presepe di Palazzo d'Accursio

«**DAVANTI** al presepe il pensiero va inevitabilmente ai fratelli e alle sorelle colpiti dal sisma. Voglio essere loro vicino e quest'anno la notte di Natale andrò a celebrare l'eucarestia a mezzanotte a Crevalcore sotto la tenda, mentre la mattina di Natale andrò a celebrarla alle 10.30 a Mirabello, sempre sotto una tenda».

Così il cardinale Caffarra ha colto l'occasione della tradizionale benedizione del presepe del Comune, nel cortile di palazzo d'Accursio, per avvisare i bolognesi che questo Natale dovranno aspettarlo solo alla messa pomeridiana in cattedrale.

Una decisione straordinaria «che — ha spiegato Caffarra — è il segno che la Chiesa vuole dare di vicinanza e condivisione ai terremotati per infondere loro coraggio e speranza».

ANCHE il presepe allestito, un'opera lignea dell'artista Antonio Dall'Olimo, ha rappresentato una novità, perché per la prima volta sono stati rappresentati con la sacra famiglia anche i magi.

«Questo inserimento è significativo — ha detto il cardinale, indicando nei tre venuti dall'oriente un esempio di coraggio che Bologna deve imitare — perché sappiamo che i magi sono alla ricerca e avendo visto segni nella natura non hanno avuto difficoltà a sostenere il viaggio. Altrettanto questa città non deve sedersi, scoraggiarsi ma rialzarsi con entusiasmo e riprendere il suo cammino».

Alla benedizione erano presenti oltre all'artista e ai coniugi Fernando e Gioia Lanzi, coordinatori dell'evento, il vicesindaco Silvia Giannini, il prefetto Angelo Tranfaglia, il professor Adriano Guarnieri, i consiglieri comunali Valentina Castaldini, Tommaso Petrella, l'assessore Luca Rizzo Nervo, il colonello Alfonso Manzo, il generale Antonio De Vita.

Francesca Golfarelli



Bonfiglioli, l'allarme della Fiom «Vogliono lasciarne a casa 230»

L'azienda annuncia un piano di crisi da gennaio

DUECENTOTRENTA esuberanti per il gruppo Bonfiglioli riduttori. Lo dice Bruno Papignani, segretario della Fiom-Cgil dell'Emilia-Romagna, e lo conferma Alberto Lenzi, capo ufficio stampa dell'azienda. Ieri c'è stato un incontro a Forlì in cui, spiega Papignani, «sono state dette cose che mi aspettavo e che conoscevo», cioè i 230 esuberanti, e «si parla di cigs e mobilità». Ovviamente la trattativa «inizierà a gennaio», continua Papignani, aggiungendo: «Prevedo un inizio 2013 complicato».

Per l'azienda, che avrebbe preferito dare l'annuncio in gennaio, la congiuntura internazionale e la crisi della domanda interna impongono di adeguare i conti alle nuove esigenze.

«Ci sono settori nei quali lavoriamo — spiega Lenzi — che in Europa si sono quasi fermati, come il fotovoltaico e l'eolico, sia per la crisi che per un cambio nelle politiche degli stati. Altri che risentono del difficile momento economico come quello delle macchine movimento terra. E' giusto che l'azienda si adegui, anche se siamo disponibili a discutere con il sindacato di ammortizzatori sociali e di strumenti che rendano meno pesante l'impatto per i lavoratori».

Disponibilità che Papignani apprezza, anche se non significa che un accordo si troverà.

«L'azienda — spiega il segretario della Fiom — è disponibile ad affrontare il problema, ma non vuol dire che troverà una soluzione al problema. Con i nuovi strumenti previsti dal ministro Fornero sul-

le pensioni e sui nuovi ammortizzatori sociali gestire qualsiasi situazione di esuberanti sarà molto difficile. E' bene che gli imprenditori che l'hanno applaudita lo sappiano», così come «Fim e Uilm, che si vantano di aver aumentato l'orario di lavoro discrezionale e le ore straordinarie detassate». In altre parole «ci vogliono fare lavorare di più in meno persone», quando in molti casi «sarebbe meglio ricorrere ai contratti di solidarietà e dare respiro ai lavoratori e a un territorio già molto provato».

LENZI tuttavia ricorda che «la Bonfiglioli riduttori è un gruppo che ha fatto molti investimenti negli ultimi anni, 13,5 milioni dei quali proprio nel 2012. Però il futuro dell'azienda rimane legato alla ricerca e alla creazione di prodotti ad alto valore aggiunto».

E per raggiungere lo scopo sono meglio gli ingegneri meccatronici disposti a lavorare nell'assistenza clienti in India piuttosto che gli operai di Calderara.

«D'altra parte — spiega Lenzi — un'impresa ha prima di tutto il dovere di far quadrare i conti, proprio per garantire gli altri posti di lavoro. Se è vero che parliamo di 230 esuberanti, è anche vero che i dipendenti in Italia sono 1330».

Gli esuberanti sarebbero suddivisi tra gli stabilimenti di Bologna, Modena e Forlì.



Appuntamenti di Natale a Crespellano e Anzola

— TERRE DI PIANURA —

AL VIA le iniziative sul Natale.
 A Crevalcore domani alla alle 15.30 a Porta Bologna, gnocco fritto e polenta con i Sempar in Baraca;
 alle 16 festa all'Happy Centro (viale libertà).
 Domani alle 9, a Porta Modena, mercato dei produttori agricoli, American Art, gnocco fritto e polenta con I Sempar in Baraca;
 alle 15, al Caffè Centro 87 (centro commerciale) Bimbolandia, intrattenimento per bambini e merenda con nutella; alle 16.30, nella sala Ilaria Alpi nella nuova sede del Comune (ex biblioteca in via Persicetana), Canti tradizionali del Natale, a cura del Coro Terre d'Acqua.

ANCHE AD ANZOLA la Pro Loco, in collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'amministrazione comunale, ha preparato una serie di eventi in vista delle feste natalizie.
 Domani alle 16 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo Anzola spettacolo di Natale dei bimbi della scuola dell'infanzia.
 Domani dalle 9 alle 18 'Anzola in Festa': animazioni, mercatini, musica, caldarroste vin brulé e Babbo Natale. E ancora stand gastronomici con pranzo a mezzogiorno e crescentine e ravioli nel pomeriggio.


p. l. t.

Pagina 27



PROVINCIA**Interruzione del servizio idrico, ora arriva un sms**

Arriva con un sms l'avviso in caso di interruzione programmata del servizio idrico. E' questa la sperimentazione avviata da Hera nei Comuni di Anzola, Calderara, Castel Maggiore, Crespellano, Ozzano, Pianoro e Zola Predosa. Circa 5mila cittadini hanno già ricevuto un primo sms che informa dell'avvio di questo nuovo servizio: in caso di interruzioni pianificate dell'acqua o cali di pressione.



Oggi l'emendamento. La conferma dell'Anci

Dal 2013 l'Imu diventa comunale

ROMA

La carta ancora non c'è ma per il trasferimento dell'Imu ai municipi dovrebbe essere questione di ore. La conferma è giunta ieri dal presidente dell'Anci, Graziano Delrio, che al termine del direttivo dei sindaci ha annunciato: dal 2013 l'imposta tornerà ai Comuni, l'emendamento è certo. Emendamento che fino a ieri sera non risultava però ancora depositato e che dovrebbe arrivare oggi nel mini-pacchetto sugli enti locali completato dalle modifiche sulla Tares e sulle Province.

A partire dall'anno prossimo dunque l'imposta sugli immobili diventerà municipale di nome e di fatto. Come spiegato da Delrio ai Comuni potranno fissare con certezza le aliquote in ogni realtà territoriale e per questo - ha aggiunto - apprezziamo questo provvedimento perché va nella direzione della semplificazione». Innanzitutto per i cittadini che non dovranno preoccuparsi di separare nel modello di pagamento la quota dello Stato da quella dei municipi.

Non cambierà però l'ammontare del gettito. Che, ad aliquote invariate, resterà di circa 21 miliardi di euro. Risorse che, a differenza di oggi, finiranno però interamente nelle casse dei sindaci. In cambio dell'azzeramento (o quasi) del fondo perequativo di riequilibrio del federalismo. Il come lo spiegherà la proposta di modifica dei relatori Paolo Tancredi (Pdl) e Giovanni Legnini (Pd) attesa per oggi. Diverso il discorso per gli immobili commerciali: le aliquote saran-

no di competenza statale e, di fatto, pure gli incassi. Che arriveranno in periferia ma saranno poi riversati al centro.

A completare il mini-pacchetto sugli enti locali dovrebbero esserci poi le tanto attese modifiche sull'erede della Tarsu (la Tares) e lo scioglimento del nodo-Province. Dopo l'affossamento al Senato del decreto 188 sul riordino degli "enti di mezzo" non si capisce quali funzioni saranno chiamate a gestire dal 2013. Il pro-

IL NODO PROVINCE

In arrivo la proposta di modifica che dovrà risolvere il rebus sulle funzioni degli enti di area vasta dopo l'addio al riordino

blema da risolvere infatti è come conciliare la stretta contenuta nell'articolo 23 del salva-Italia (che trasferiva tutti i compiti a Regioni e Comuni tranne quello di indirizzo politico) con quella prevista nell'articolo 17 della spending (che riattribuiva, a riordino avvenuto, alle amministrazioni provinciali le competenze su ambiente, trasporti, scuola). Per tutto il pomeriggio ieri il pendolo dei senatori è oscillato tra una proroga al 2014 degli effetti del 23 e una loro sospensione. Ferma restando la difficoltà di giustificare nella legge di stabilità una norma come questa, di natura chiaramente ordinamentale.

Eu. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il fabbricato storico aumenta il conto

Marta Saccaro

■ Sul sito delle Entrate è pubblicata la bozza del modello di dichiarazione **Unico 2013 Enc**, con le relative istruzioni, modello da utilizzare per la **dichiarazione dei redditi degli enti** che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questo modulo dovrà essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Interessa quindi tutti quegli enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2012 e quegli enti il cui esercizio, cominciato nel 2012, si conclude nel 2013 (ad esempio, 1° luglio 2012-30 giugno 2013).

Tra le novità di rilievo il regime di tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico (Dlgs 42/2004). Si tratta delle disposizioni dell'articolo 4, comma 5-sexies, lettera c), del Dl 16/2012. La norma ha introdotto un nuovo periodo nel comma 1 dell'articolo 144 del Tuir (determinazione del reddito degli enti non commerciali) stabilendo che per gli immobili di interesse storico artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica l'aumento di un terzo delle unità immobiliari "a disposizione". Se sono concessi in locazione il reddito si determina in misura pari al maggior valore tra

il canone di locazione ridotto del 35% e il reddito medio ordinario dell'immobile (ridotto al 50%). Questo criterio sostituisce il precedente (articolo 11, comma 2, legge 413/1991) in base al quale, a prescindere dal loro utilizzo - locati o meno - il reddito andava determinato con l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria dove era collocato il fabbricato. La nuova tassazione, peraltro, era già prevista nell'acconto 2012. In particolare, secondo quanto precisato dalle Entrate (circolare 19/2012), la rideterminazione dell'acconto dovuto per effetto della modifica della

normativa poteva essere effettuata, senza sanzioni, entro il 30 novembre scorso.


Le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2013 Enc si adeguano quindi alla nuova impostazione. In particolare, nel quadro RB del modello, nella colonna riservata all'indicazione dell'utilizzo dei fabbricati, è stato inserito il codice 18, per evidenziare che l'immobile oggetto di dichiarazione rientra nella categoria degli immobili di interesse storico-artistico che non risultano locati. In questo caso non si applica la maggiorazione prevista per gli immobili tenuti a disposizione e la rendita catastale è ridotta del 50%. Nel ca-

so in cui invece l'immobile storico risulti locato il codice da indicare nella colonna riservata all'utilizzo è il 3 (o l'8 in caso di canone "concordato") e nella colonna 5 deve essere indicato il 65% del canone di locazione. Tale importo, rapportato al periodo e alla percentuale di possesso, è il reddito da dichiarare se è superiore al 50% della rendita catastale.

Sempre in tema di fabbricati la bozza di istruzioni sottolinea che non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 distrutti o dichiarati inagibili. L'agevolazione riguarda quindi anche gli enti non commerciali proprietari degli immobili in oggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 25



Dichiarazioni 2013. L'agenzia delle Entrate ha diffuso le prime bozze del modello che dovrà essere presentato a Caf e datori di lavoro

Fuori dal «730» gli immobili non locati

Niente Irpef su case e terreni per i quali si è pagata l'Imu - Le novità sulle ristrutturazioni

Giorgio Gavelli
Giovanni Valcarenghi

Sono disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate le bozze del **modello 730/2013**, che si aggiungono a quelle del modello Iva/2013, del modello Unico Enti non commerciali, al Cud e al modello parametri per professionisti e imprese.

Per il 730 la principale novità è l'eliminazione dell'Irpef (e delle relative addizionali) per i fabbricati non locati (a disposizione o dati in comodato), a seguito dell'entrata in vigore dell'Imu (articolo 8, comma 1, Dlgs 23/2011). Quanto ai terreni, lo stesso effetto si produce sui redditi dominicali dei terreni condotti direttamente, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi. Secondo le istruzioni, se il terreno è esente da Imu, sul reddito dominicale è dovuta l'Irpef (e le addizionali) anche se il terreno non è affittato. La situazione si verifica per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate

IRPEF

Possibile far valere nella denuncia i benefici maggiorati

per i lavori di «recupero» svolti da giugno 2012

secondo l'articolo 15 della legge 984/77. Ma vi sono casi anche di fabbricati esenti Imu, che andranno indicati come tali in dichiarazione barrando il campo previsto. Con riferimento ai fabbricati, i contribuenti dovranno riportare tutti gli immobili posseduti (locati o meno), ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà l'imponibile Irpef solo per gli immobili locati (oltre all'abitazione principale), tralasciando i non locati e soggetti a Imu. Queste novità incidono anche sul novero dei soggetti esclusi dalla presentazione del modello, come dimostra il fatto che l'agenzia ha rivisto e aggiornato la tabella nelle istruzioni. Ad esempio, un soggetto che ha solo redditi di lavoro dipendente (percepiti da un unico sostituto d'imposta che ha rilasciato il Cud) e fabbricati non locati, quasi sempre potrà evitare la presentazione del modello, sempre che non intenda fruire di detrazioni o deduzioni non già comprese nel Cud.

Per gli immobili di interesse storico o artistico, il modello 730/2013 è il primo in cui il posses-

sore deve fare i conti con l'abrogazione dell'agevolazione (articolo 11, comma 2, legge 413/91) ad opera dell'articolo 4 del Dl 16/2012. Per gli immobili concessi in locazione, l'imponibile Irpef è costituito dal maggior importo tra rendita catastale effettiva rivalutata e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Poiché la modifica incideva già sugli acconti, nel rigo F1 dedicato agli acconti sono stati introdotti quattro campi per verificare che questo adempimento sia stato posto in essere (sia per l'Irpef sia per l'addizionale comunale).

Per le spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute successivamente al 26 giugno scorso, la detrazione del 36% è salita al 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro, raddoppiato rispetto al previgente "plafond" di 48.000 euro per unità immobiliare. Queste agevolazioni si estendono alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013, per cui anche il successivo modello 730 presenterà la medesima ripartizione tra spese sostenute in periodi diversi e con differente detrazione. Trattandosi di persone fisiche, il momento della spesa è legato alla data del bonifico bancario. Dal 2012 non è più ammessa la detrazione in un numero di quote differenti dalle dieci, anche per i con-

tribuenti di età pari o superiore a 75 o 80 anni, che in passato detraevano, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali di pari importo. Inoltre, la detrazione si applica anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione del 55% non subisce modifiche se si esclude la possibilità di applicarla agli interventi di sostituzione di scaldacqua con impianti a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Tra gli oneri deducibili, il modello ha un'altra novità: i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza del Ssn (ad esempio, pagati con l'assicurazione Rc auto e moto) sono deducibili dal reddito solo per la parte che eccede i 40 euro. Non costituiscono una novità, invece, i campi destinati alla cedolare secca, che avevano già debuttato nel modello relativo allo scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le bozze dei modelli
www.ilssole24ore.com/inorme/documenti

Pagina 25



Le novità della bozza del 730

IL QUADRO PER LE RISTRUTTURAZIONI

The image shows a detailed view of the tax form grid. It is organized into four main horizontal sections, each with multiple rows and columns for data entry. The sections are labeled as follows:

- SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 50% - INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**
- SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%**
- SEZIONE III C - DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%**
- SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO**

La novità
 La bozza del modello 730/2013 (relativo ai redditi del 2012) apre alla possibilità di far valere gli sconti del 50% per le opere di ristrutturazione edilizia. I dati dovranno essere indicati nella sezione III A del quadro E dedicato a «Oneri e spese». Nella sezione III B troveranno spazio le informazioni complementari relative ai dati catastali degli immobili che sono oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo sconto del 50% può essere fatto valere soltanto per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

I PUNTI PIÙ RILEVANTI

01 | IL RECUPERO IN EDILIZIA
 La detrazione d'imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio passa dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale, nello stesso periodo, da 48.000 euro a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Il bonus va ripartito in dieci anni, con quote di pari importo per tutti i contribuenti, indipendentemente dall'età. Lo sconto è valido anche per gli

interventi di ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi

02 | LO SCONTO DEL 55%
 La detrazione del 55% si estende agli interventi di sostituzione di boiler tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

03 | L'IMU
 L'Imu sostituisce l'Irpef e le

addizionali dovute sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati, inclusi quelli dati in comodato d'uso. L'Irpef e le relative addizionali si applicano, se dovute, agli immobili esenti dall'Imu. In questo caso, va indicata la presenza di una causa di esenzione nel quadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati

04 | I FABBRICATI STORICI
 Per i fabbricati di interesse storico o

artistico sparisce la tradizionale agevolazione che portava a versare l'Irpef su rendite assai ridotte. In caso di immobili locati, l'imponibile Irpef è costituito dal maggior importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata e il canone di locazione ridotto del 35%

05 | IL PREMIO ASSICURATIVO
 Il contributo del premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli al 5sn può essere portato in detrazione solo sopra 140 euro



Servizi pubblici. Agli «Ato» la gestione rifiuti

Per gli affidamenti in house salta il limite di 200mila euro

Gianni Trovati
MILANO

Anche la **gestione dei rifiuti** rientra tra i «servizi a rete», per i quali tutte le attività di organizzazione e gestione devono essere trasferiti agli ambiti territoriali ottimali previsti dalla manovra-bis del Ferragosto 2011 (articolo 3-bis del Dl 138/2011). Scompare del tutto il limite dei 200mila euro annui per gli affidamenti in house,

che sarebbe dovuto entrare in vigore a inizio 2014 e avrebbe lasciato sopravvivere gli affidamenti di valore superiore fino alla fine dello stesso anno secondo le previsioni del decreto legge sulla revisione di spesa.

La versione definitiva del decreto «Sviluppo-bis», che ha ottenuto ieri l'ultimo disco verde dalla Camera, porta molte novità al mondo dei servizi pubblici locali e delle so-

cietà partecipate.

Oltre alla scomparsa del limite dei 200mila euro all'in house (si veda anche Il Sole 24 Ore del 7 dicembre), che riporta integralmente la disciplina degli affidamenti nell'ambito delle regole Ue sull'in house, il ritocco di maggior peso è quello sugli **ambiti territoriali** previsti dalla manovra-bis dello scorso anno, ma accolti con più di un'incertezza da parte delle Regioni

che in qualche caso non ne hanno completato il disegno o l'attuazione. Ora i ritardatari devono affrettarsi perché agli ambiti, secondo la legge di conversione approvata ieri, vanno trasferiti subito tutti i compiti relativi a «scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo». Insomma, esce dai singoli enti locali l'intera organizzazione dei servizi pubblici a rete, famiglia nella quale il decreto Sviluppo-bis fa rientrare anche la raccolta e smaltimento di **rifiuti urbani** superando così i dubbi interpretativi sollevati da molti operatori.

In nome della concorrenza, o di quel che ne rimane dopo la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale che ha cancellato le "liberalizzazioni" dell'anno scorso, si prevede poi che la disciplina del Codice appalti si applichi anche ai servizi di illuminazione votiva. In ogni caso, chi sceglie la strada dell'in house dovrà motivare in una relazione, da pubblicare sul sito Internet, le ragioni della scelta. Una semplificazione interviene poi sul fronte dei micro-pagamenti pubblici alle imprese, che devono essere effettuati in forma elettronica se il creditore lo richiede.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Imposta municipale. Sconsigliato il pagamento pro-quota ma i condòmini devono essere avvisati su chi provvede

Delega Imu per le parti comuni

Opportuna una delibera assembleare per autorizzare l'amministratore al saldo

Giuseppe Debenedetto

A pochi giorni dalla scadenza del **saldo Imu** non è ancora chiaro chi deve pagare per le **parti condominiali** - se gli amministratori o i condòmini - e con quali aliquote, ordinaria o agevolata.

Il passaggio dall'Ici all'Imu ha creato un vuoto normativo per le parti comuni degli edifici (alloggio portiere, autorimessa, salarioni, eccetera) e per le unità immobiliari oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà). Le prime disciplinate dall'articolo 10 comma 4 del Dlgs 504/92, che imponeva all'amministratore di presentare la dichiarazione per conto di tutti i condòmini. Le seconde dall'articolo 19 della legge 388/2000, che autorizzava l'amministratore della multiproprietà a versare le quote individuali. Disposizioni non riproposte dalla disciplina Imu e quindi non più applicabili.

Finora è stato risolto solo il problema del soggetto su cui ricade l'obbligo dichiarativo. Dalle istruzioni al modello di dichiarazione emerge infatti che «la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini», recependo così la disciplina prevista per l'Ici dall'articolo 10 del Dlgs 504/92.

Cambia invece lo scenario per le **multiproprietà**. Mentre per l'Ici si prevedeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte «dei singoli soggetti passivi» restando a carico dell'amministratore solo il pagamento della quota individuale (si vedano le istruzioni allegate al Dm 12/5/2009), per l'Imu le istruzioni ministeriali chiariscono che in caso di multiproprietà «l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione». Pertanto

con l'Imu l'obbligo dichiarativo viene esteso a tutti gli amministratori, sia di condominio che delle multiproprietà.

Resta comunque il problema del soggetto che deve versare l'imposta. Per l'Ici il ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), consentiva all'amministratore del condominio di effettuare il pagamento unico. Tale orientamento può essere confermato anche per l'Imu per ragioni di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, come peraltro affermato dal Dipartimento delle Finanze allo Sportello Imu del Sole 24 Ore del 31/5/2012. D'altronde sarebbe illogico sottrarre questi adempi-

ALIQUOTA ORDINARIA

Non c'è rapporto di pertinenzialità con l'abitazione principale pertanto non si applicano le agevolazioni

menti all'amministratore, che è pur sempre il mandatario dei condòmini - quindi può pagare per loro. Poiché si tratta di una facoltà e non di un obbligo, sarebbe comunque opportuno approvare in assemblea condominiale una delibera che deleghi l'amministratore a pagare l'Imu sulle parti comuni.

Più complessa appare invece la questione del soggetto che deve effettuare il versamento delle quote individuali in caso di multiproprietà, non essendo più applicabile la norma dell'Ici che attribuiva la responsabilità all'amministratore. Il Dipartimento delle Finanze allo Sportello Imu del Sole 24 Ore ha chiarito che in tal caso «i singoli proprietari dovranno provvedere ciascuno per la propria quota». Tuttavia,

il fatto che l'obbligo del versamento sia venuto meno non sembra ostacolare la possibilità di attribuire tale incombenza all'amministratore, a maggior ragione dopo che il ministero ha introdotto l'obbligo dichiarativo in capo al medesimo soggetto. Un'integrazione normativa sarebbe comunque necessaria per evitare che tutte le comproprietà inferiori a 15 giorni siano di fatto esenti dall'imposta.

In ogni caso, occorre prendere una decisione se non si vuole correre il rischio di eseguire calcoli e versamenti doppi o ripetuti parzialmente sia dall'amministratore che da parte di ogni condòmino. È bene quindi che si chiarisca chi, in quel determinato condominio, dovrà provvedervi. A livello operativo, è opportuno che gli amministratori avvisino i condòmini che l'Imu sulle parti comuni sarà pagata - come l'Ici - dal professionista che gestisce lo stabile. In mancanza, è bene che siano i condòmini stessi a contattare l'amministratore perché se ne faccia carico. Il pagamento individuale non è vietato, ma è sicuramente meno pratico.

In ordine all'aliquota applicabile alle parti comuni, si ritiene che non sia possibile ravvisare un rapporto di pertinenzialità con l'abitazione principale del singolo condòmino, trattandosi di beni non di proprietà dei singoli ma del condominio. Pertanto non sarà possibile applicare l'aliquota agevolata per l'abitazione principale, dovendosi invece fare riferimento all'aliquota ordinaria fissata dal comune ove è ubicato l'edificio. Nel modello F24 vanno indicati soli i dati fiscali del condominio (non del coobbligato), utilizzando i codici 3918 e 3919 e ripartendo l'importo tra quota comunale e quota statale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 27



Enti locali. Le linee guida della Corte dei conti per l'esame delle richieste

Un super-test per l'ingresso nel fondo contro il dissesto

Gianni Trovati

Per accedere al **fondo anti-dissesto** Comuni e Province devono essere in regola con l'approvazione degli ultimi bilanci consuntivi e preventivi; dopo i correttivi parlamentari, la procedura di riequilibrio può durare 10 anni, ma dovrà concentrare nei primi anni dell'attuazione la quota più rilevante degli sforzi finanziari per non vincolare troppo le amministrazioni che succederanno a quella che ha avviato il piano. Prima di dare il via libera, la Commissione per la finanza degli enti locali istituita presso il Viminale dovrà esaminare i questionari delle Corte dei conti regionali che riportano le serie storiche dei dati finanziari dei Comuni in-

teressati, ma l'eventuale revoca del piano non dovrà di regola arrivare dopo 60 giorni dalla richiesta anche perché la procedura frena i diritti dei creditori dell'ente.

Vista l'urgenza dei problemi che interessano gli enti a rischio default, la sezione Autonomie della Corte dei conti ha tagliato i tempi e ieri ha approvato le Linee guida per l'esame delle richieste di accesso al fondo ora al vaglio dalla commissione per la finanza degli enti locali. Al Viminale sono già arrivate 11 richieste, inviate tra gli altri dai comuni di Napoli, Catania, Reggio Calabria, Sciacca e da altri enti siciliani.

Per accedere al riequilibrio, l'ente locale dovrà essere passato al setaccio con un questionario

dettagliatissimo, diviso in due sezioni. Nella prima si esaminano le cause degli squilibri finanziari, con una ricognizione degli andamenti relativi ai fattori rilevanti come le anticipazioni di cassa, l'evoluzione degli equilibri di bilancio in tutte le loro principali componenti, le entrate e le spese non ripetitive e così via. Le tabelle chiedono anche la ricostruzione dei risultati di gestione e di amministrazione, e l'andamento della capacità di riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e dei trasferimenti. Un'attenzione particolare, naturalmente, è dedicata ai debiti fuori bilancio e ai residui, la cui ripulitura è alla base di molti squilibri.

Nella seconda sezione si piani-

fica e si verifica la fattibilità del piano di rientro, scomponendo per ognuno dei dieci anni di possibile durata tutte le voci del bilancio, e programmando quindi la dinamica delle entrate (tributo per tributo e tariffa per tariffa), dei ripiani dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio, oltre ai tagli da effettuare in ogni esercizio alle spese correnti.

Nel frattempo, il Viminale ha iniziato a ripartire le risorse relative ad alcuni capitoli del pacchetto anti-dissesto contenuto nella legge di conversione al decreto enti locali. In particolare, sono state comunicate le prime assegnazioni relative ai Comuni dissestati (Alessandria in primis), a quelli sciolti per mafia (20 milioni, a Reggio Calabria e ad altri 6 Comuni minori), e sono stati distribuiti fra meno di 30 Comuni i risparmi (25 milioni circa) recuperati sugli interventi per i vecchi dissesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al vertice. Il responsabile finanziario

Spese e patrimonio sotto osservazione del ragioniere-capo

Alessandro Beltrami

La conversione definitiva del Dl 174/2012 consegna un ampliamento dei compiti del responsabile finanziario, eliminando però il rafforzamento del ruolo previsto nel decreto originario.

Attraverso una serie di modifiche al Tuel (articoli 49, 153 e 147-quinquies del Dlgs 267/2000) il ragioniere comunale diventa il principale interlocutore di Governo e Corte dei conti in tema di equilibrio complessivo del bilancio locale. D'ora in poi, al responsabile del servizio finanziario non spetta più solo la verifica di veridicità delle previsioni di entrate e di compatibilità delle previsioni di spesa e la conseguente verifica in corso d'anno. Il ruolo prevede ora, in autonomia e nei limiti dei principi finanziari e contabili e dalle norme ordinamentali, la sovrintendenza alla generale salvaguardia degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica. Questo compito si esercita anche in sede di gestione, attraverso il rilascio dei pareri previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 49 del Tuel, che obbliga la resa del parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria complessiva o sul patrimonio dell'ente. Il ragioniere dovrà esprimersi anche su temi che finora esulavano dalla sua competenza: si pensi, ad esempio, a tutte le delibere in campo urbanistico che incidono sul patrimonio dell'ente (perequazioni, permutazioni, monetizzazioni di aree, eccetera), o alle decisioni sulle partecipate. I suoi pareri acquisiscono maggior forza perché l'eventuale delibera adottata dagli organi di governo locale in contrasto con il parere contabile deve motivare adeguatamente le ragioni per cui il provvedimento è comunque assunto.

A questo ampliamento di poteri non è seguita una maggior tute-

la della figura all'interno dell'ente. In sede di conversione, infatti, non è stata più riproposta la norma che rendeva il ragioniere revocabile solo in caso di assenso del Mef prima e del collegio dei revisori poi.

Oltre alla verifica preventiva, attuata con il rilascio dei pareri di regolarità contabile su ogni proposta di delibera, e alla verifica concomitante, prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 153 del Tuel, il ruolo del responsabile finanziario è investito anche di

FUNZIONI IN PIÙ

Sulla sua scrivania dovranno passare anche le decisioni urbanistiche e quelle relative alla gestione delle società

un'attività specifica nell'ambito dei controlli interni. Il comma 2, lettera c) del nuovo articolo 147 del Tuel prevede che il sistema di controllo interno, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa riconosciuta agli enti locali, sia diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa con l'attività di coordinamento esercitata dal responsabile del servizio finanziario.

Agli equilibri finanziari, poi, la «mini riforma» dedica un articolo ad hoc (147-quinquies del Tuel) che affida al ragioniere il coordinamento dei controlli coinvolgendo attivamente direzione generale (se esistente), segreteria generale e tutti gli altri responsabili. Il coordinamento, da disciplinare nel regolamento di contabilità, deve estendersi anche agli organismi gestionali esterni (istituzioni, aziende speciali, fondazioni e società partecipate).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 31



Riforma sprint sui conti dei Comuni

Da adottare entro il 10 gennaio i regolamenti locali con i nuovi compiti per revisori e segretari

Gianni Trovati

Quella scritta nel decreto legge sui «costi della politica» è una riforma profonda dei controlli negli enti locali. Una riforma, però, nata dall'emergenza, varata per decreto legge e ritocata in Parlamento nel corso di un dibattito già scaldato dal clima pre-elettorale.

Le novità che ne sono uscite sono parecchie, hanno tempi di attuazione spesso strettissimi, ma l'efficacia e la praticabilità degli equilibri che disegnano fra le diverse professionalità che lavorano in Comuni e Province sono tutte da verificare nelle prove sul campo. Tutti i settori di vertice dell'amministrazione locale vengono investiti di nuovi compiti, che questa Guida prova a spiegare profilo per profilo, all'interno però di un ridisegno che non sceglie se puntare sui controlli interni o esterni, e non sembra preoccuparsi troppo dell'armonia fra le musiche che i diversi orche-

strali devono suonare.

L'ampliamento dei compiti più deciso è forse quello riservato ai revisori dei conti che, dopo l'avvio delle nuove regole di nomina più attente all'indipendenza dalla politica, sono ora chiamati a entrare sempre più nel merito di tutte le scelte gestionali, comprese quelle che riguardano le modalità di svolgimento dei servizi, in economia o tramite società esterne. Non si è colta, però, l'occasione di ricreare i collegi negli enti fra 5mila e 15mila abitanti, cancellati nel 2006 in uno dei primi, malintesi, tagli ai «costi della politica»; anzi, nel primo passaggio parlamentare una mano aveva messo a rischio nei Comuni inseriti in Unioni il ruolo di più di mille professionisti, cancellati da un emendamento poi caduto prima dell'approvazione definitiva.

Nel decreto originario, invece, il Governo aveva pensato di affidare la presidenza dei collegi negli enti sopra i 60mila abi-

tanti a dipendenti ministeriali, con uno slancio centralista anch'esso cancellato per evidenti problemi di costituzionalità.

La stessa incertezza fra spinta ai controlli centrali e delega all'autonomia locale si nota nelle nuove regole sui responsabili dei servizi finanziari. La loro centralità nella gestione dell'ente diventa sempre più marcata, i loro pareri diventano obbligatori su tutti gli atti che possano incidere anche in modo indiretto su equilibri e patrimonio, e cresce la loro influenza sulla politica che può discostarsi dalle loro indicazioni solo con motivazioni adeguate e documentate. Un ruolo, quello del ragioniere-capo rafforzato dalla riforma, che vede crescere responsabilità e rischi di conflitto con la politica, ma non le tutele: anche in questo caso, dopo un iniziale impeto eccessivamente centralista (secondo il quale la revoca dell'incarico del ragioniere sarebbe stata possibile solo con l'assenso di Viminale ed Economia) si è tornati indietro e non si è più prevista alcuna tutela aggiuntiva.

Riflessioni simili possono

essere svolte per i segretari generali, che oltre a vedersi ribadito il compito di primi attori nei controlli di regolarità amministrativa sono chiamati a essere i primi interlocutori della Corte dei conti con le relazioni semestrali sull'andamento della gestione e sull'efficacia dei controlli esterni. E il fatto che la Corte, controllatore esterno per eccellenza, debba giudicare il funzionamento delle verifiche interne denuncia in modo palese le sovrapposizioni fra i due sistemi tra cui la riforma non sceglie.

Riassumendo: l'agenda di revisori, segretari, ragionieri e magistrati cresce sensibilmente e solo l'attuazione potrà verificare l'efficacia e la praticabilità della convivenza fra attori così pesanti. Un'attuazione che ha tempi strettissimi, e che impegna tutti gli enti locali, dal piccolo Comune alla grande città, a riscrivere i regolamenti e redistribuire i compiti in pochissime settimane. Le regole vanno adeguate entro il 10 gennaio, poi la macchina deve partire.

gianni.trovati@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RISCHIO

A tutti i vertici amministrativi competenze più pesanti ma non accompagnate da tutele efficaci

Pagina 31



Le figure coinvolte



01 Revisori dei conti

Per i revisori si estendono le materie su cui si esercita il controllo attraverso i pareri obbligatori. Nel nuovo quadro, accanto alle attività classiche sui bilanci preventivi e consuntivi, si pone maggiore attenzione alle

dinamiche dell'indebitamento e alla sua sostenibilità, alle decisioni sulle esternalizzazioni dei servizi e alle proposte di regolamenti, compresi quelli tributari. Essenziale l'aggiornamento del regolamento di contabilità



02 Responsabili dei servizi finanziari

Forte estensione dei compiti anche per i responsabili dei servizi finanziari. I loro pareri sono obbligatori per tutte le proposte che possono avere riflessi diretti e indiretti sugli equilibri finanziari e sul

patrimonio dell'ente (quindi per esempio anche le decisioni urbanistiche). La decisione può discostarsi dal parere fornito dal responsabile del servizio finanziario solo con adeguate motivazioni documentate



03 Segretari generali

Ai segretari è affidata la responsabilità del controllo successivo di regolarità amministrativa e quella sul controllo strategico (che misura la rispondenza fra obiettivi e risultati) negli enti

sopra i 15mila abitanti (100mila nel 2013). Questi enti devono redigere ogni sei mesi la relazione sull'andamento della gestione e sul sistema dei controlli interni



04 Ispettori della Ragioneria generale

I controlli degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato si estendono anche a Regioni e province autonome. Le ispezioni partono alla luce di quattro indicatori-spia: frequente ricorso alle

anticipazioni di tesoreria, squilibrio strutturale della parte corrente, gestioni anomale dei servizi per conto terzi e aumenti ingiustificati nelle spese per gli organi istituzionali



05 Sezioni regionali della Corte dei conti

Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo competenti per territorio ricevono dai sindaci o dai presidenti delle province oltre i 15mila abitanti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia dei

controlli interni, redatta dal segretario generale. Se rilevano controlli assenti o inadeguati può punire gli amministratori con una sanzione che va da un minimo di cinque a un massimo di 20 indennità mensili

Il sistema in arrivo. Attuazione immediata

Ai segretari verifiche ex post

Arturo Bianco

Le nuove regole sui controlli interni modificano l'organizzazione degli enti cambiando la gerarchia dei ruoli e la circolazione delle informazioni.

I segretari diventano i responsabili del controllo successivo di regolarità amministrativa e, quasi ovunque, del controllo strategico. Essi devono essere coinvolti in tutte le forme di controllo interno e svolgono un ruolo chiave nei rapporti con la Corte dei conti: negli enti locali con più di 15mila abitanti devono redigere la comunicazione semestrale sull'andamento di gestione e controlli interni. L'accentuazio-

ne di questi compiti pone problemi rispetto all'eventuale svolgimento di attribuzioni gestionali, problemi che nei regolamenti attuativi occorre affrontare.

I dirigenti finanziari sono individuati come responsabili del controllo sulla gestione finanziaria e devono esercitare verifiche molto più ampie sull'attività dell'ente, in modo da garantire la «salvaguardia degli equilibri di bilancio». È utile che nei regolamenti, soprattutto quello di contabilità, vi siano indicazioni sul contenuto concreto di questa attività.

Il regolamento attuativo (da attuarsi in tempi brevissimi, en-

tro il 10 gennaio) deve in premessa dettare le forme di raccordo tra tutte le tipologie di controllo interno e tra queste e la valutazione. Deve inoltre disciplinare l'utilizzo da parte degli organi di governo dei report che le varie forme di controllo interno producono.

Nel controllo di regolarità amministrativa e contabile occorre disciplinare le modalità attraverso cui si scelgono gli atti da sottoporre a verifica successiva e la periodicità del rapporto. Il legislatore indica la preferenza per il metodo del campione, ma nulla impedisce di sottoporre a verifica tutti gli atti più rilevanti, co-

me le determinazioni a contrattare, e quelle più importanti finanziariamente. Si deve inoltre precisare in che modo si applicano i principi della revisione aziendale in questo controllo, e occorre definire il contenuto delle direttive ai dirigenti. Inoltre occorre garantire la fornitura al segretario delle informazioni aggiuntive che gli sono dovute in quanto responsabile anticorruzione per le attività più a rischio. Infine si deve prestare attenzione al fatto che anche le determinazioni dei singoli dirigenti abbiano il parere di regolarità tecnica, dato dallo stesso dirigente.

Il controllo strategico è una *summa* di tutte le verifiche interne, poiché si deve occupare sia dell'attuazione di programmi e obiettivi (collegandosi diretta-

mente con il controllo di gestione e con le valutazioni), sia delle procedure e del rispetto dei termini (collegandosi al controllo di regolarità amministrativa e contabile), sia della qualità delle attività svolte (controllo di qualità), comprese quelle gestite da altri soggetti (controllo sulle società partecipate). Per molti aspetti coincide con la relazione sulla performance prevista dal Dlgs 150/2009: in sede regolamentare si può disporre l'unificazione di questi strumenti, anche se il legislatore si è limitato a dettare come semplificazione l'inclusione della relazione sulle performance nel Peg. Anche il controllo sulla qualità si connette alla *customer satisfaction* prevista dal Dlgs 150/2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 31



Taglio fino a 20 volte l'indennità se il sindaco non avvia i controlli

Ogni sei mesi esame della Corte dei conti sull'efficacia delle verifiche attivate dall'ente

Patrizia Ruffini

Il nuovo quadro dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali tracciato dal decreto legge 174/2012 è un misto di slancio verso il rafforzamento dei controlli esterni e di timori verso l'inefficienza dei controlli interni.

Innanzitutto, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è assegnato il nuovo controllo semestrale sulla legittimità e sulla regolarità delle gestioni, nonché sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio (articolo 148 del Dlgs 267/2000). Il controllo è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e alle Province. Per questi enti, i sindaci o i presidenti, avvalendosi del direttore generale o del segretario generale (ove manca il direttore), trasmettono, ogni sei mesi, un referto, redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei conti, avente come contenuto la regolarità delle gestioni e l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Sono stati cancellati nel corso dell'esame parlamentare gli ulteriori riferimenti al Peg, ai regolamenti e agli atti di programmazione e pianificazione degli enti loca-

li. Il referto è inviato anche al presidente del consiglio dell'ente. Qualora sia rilevata l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti di controllo, intervengono le sezioni giurisdizionali della Corte, che irrogano agli amministratori responsabili la condanna a una sanzione pecuniaria da un minimo di 5 fino a un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. A queste sanzioni si possono sommare quelle per dolo o colpa grave.

Altra novità riguarda la riscrittura del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, all'articolo 148-bis del Dlgs 267/2000 (si veda l'articolo in pagina).

I nuovi poteri di controllo della Corte riguardano anche la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. In particolare, entro 10 giorni dalla data di approvazione il piano è trasmesso anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltre che alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Entro i successivi 60 giorni una sottocommissione effettua l'istruttoria del piano, all'esito della quale redige una relazione finale, trasmessa alla Corte dei conti. Quest'ultima, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti, deli-

bera sull'approvazione o sul diniego del piano. La delibera può essere impugnata innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, entro 30 giorni dall'adozione della delibera di approvazione o di diniego del piano.

Inoltre, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre l'organo di revisione trasmette al Viminale, all'Economia e alla sezione regionale della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

In base all'articolo 6 del 174/2012 vanno ricordati anche i controlli sulla verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti locali.

Fra le novità, infine, la sezione controllo riceve la relazione di fine mandato.

Inoltre i controlli esterni sono esercitati, oltre che dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dalla Ragioneria generale dello Stato, che può procedere autonomamente a effettuare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile in presenza di indicatori di squilibrio finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LEGGE DI STABILITÀ/ Commissione bilancio al senato in fibrillazione sulle modifiche

L'Imu ora ha un solo padrone

Ai comuni tutta l'imposta in cambio dei trasferimenti

L'Imu diventa un'imposta totalmente comunale. Dal prossimo anno i comuni riceveranno una quota di imposta municipale molto più cospicua rispetto a quella attuale che, secondo le ultime stime, ha già portato nelle casse dei municipi 14,8 miliardi (lo stato ne ha incassati 8,4). In cambio i comuni rinunceranno a una congrua fetta di trasferimenti erariali, perché la misura sarà «a saldi invariati». Il che significa che si andrà a incidere sul fondo di riequilibrio degli enti locali diminuendo le risorse a questo destinate. La nuova modulazione del gettito Imu tra comuni ed erario dovrebbe portare nelle casse dei sindaci tutta l'Imu generata dalle abitazioni (senza più distinguere, come avviene oggi, tra gettito da abitazione principale, tutto comunale, e gettito da abitazioni secondarie diviso a metà tra stato e enti). All'erario dovrebbe comunque restare una quota residuale di imposta (quella pagata sugli immobili commerciali) che servirà a rimpinguare il fondo statale di riequilibrio necessario per garantire risorse economiche

anche agli enti locali con base immobiliare meno ricca. Il condizionale è d'obbligo visto che in commissione bilancio del senato la mediazione tra governo e parlamento (con i relatori **Paolo Tancredi** e **Giovanni Legnini** a mediare tra le reciproche istanze) sulla legge di stabilità è andata avanti fino a tardi sera. Anche se già nel pomeriggio di ieri una dichiarazione del presidente dell'Anci, **Graziano Delrio**, improntata all'ottimismo, lasciava sperare in una conclusione positiva del capitolo Imu. «Abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che l'Imu tornerà ad essere un'imposta comunale: si ristabilisce così il principio di autonomia e semplificazione chiesto dai sindaci, ma è bene precisare che da questa misura non arriverà un euro in più nelle casse dei comuni», ha dichiarato il sindaco di Reggio Emilia al termine dell'Ufficio di presidenza convocato per discutere dei riscontri arrivati da governo e parlamento rispetto agli emendamenti presentati dall'Anci alla legge di stabilità.


Pagina 37



La mediazione tra il tentativo dei senatori di convincere il governo ad allentare i cordoni della borsa e l'intransigenza del Mef a non concedere aperture rispetto al principio dell'invarianza dei saldi, ha impegnato la commissione fino a tardi. «Fino ad oggi tutto è stato portato avanti a parità di gettito», ha dichiarato Paolo Tancredi. «Il nostro impegno in Commissione è stato tentare di spingerci anche oltre e, superando l'opposizione del governo, individuare nuove risorse che possano dare ristoro agli enti locali, mitigando i tagli e, soprattutto, allentando il patto di stabilità».

Su quest'ultimo aspetto i sindaci sperano di convincere Mario Monti che le risorse

se necessarie per mitigare i vincoli di bilancio dei comuni potrebbero essere facilmente reperite da un inasprimento della tassazione sul gioco d'azzardo. La cifra in ballo secondo l'Anci sarebbe di almeno 600 milioni di euro.



Incerto per il momento anche il destino del tradizionale decreto milleproroghe che quest'anno (si veda ItaliaOggi dell'8/12/2012) non ci sarà a causa della fine anticipata della legislatura. Le proroghe

attese per fine anno (tra cui quella, altrettanto tradizionale sugli sfratti) dovrebbero essere recepite nel ddl come emendamento

Salva-infrazioni. Prima di esaminare il corposo pacchetto-enti locali il governo ha presentato due emendamenti. Il primo recepisce nella legge di bilancio 2013 il decreto salva-infrazioni che contiene le misure necessarie per evitare sanzioni dall'Unione europea. Nella proposta di modifica ci sono anche le correzioni sui Monti-bond, le obbligazioni pubbliche di cui ha beneficiato Banca Mps.

Il termine entro cui Mps potrà emettere obbligazioni da vendere al tesoro slitta al primo marzo del 2013. Gli eventuali interessi, secondo

l'emendamento del governo, «eccedenti il risultato di esercizio sono corrisposti mediante assegnazione al ministero dell'Economia di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato».

Beni confiscati alla mafia. L'altro emendamento del governo prevede che i beni sequestrati alle organizzazioni criminali possano essere destinati alla vendita «se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio». L'emendamento, illustrato dal ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, stabilisce inoltre che «i beni non possono essere venduti a parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari alla confisca». Ma la novità ha destato allarme tra gli operatori del settore preoccupati che i beni possano tornare in mano ai mafiosi.

© Riproduzione riservata



Gestioni associate, l'unione è da preferire alla convenzione

Convenzione o unione per gestire in forma associata le funzioni fondamentali? È una delle domande che gli amministratori dei piccoli comuni si pongono più spesso in questi giorni. Entro fine anno, infatti, occorrerà dimostrare allo Stato di avere già messo insieme almeno un terzo del «core business», ovvero almeno tre delle nove funzioni fondamentali individuate dall'art. 19 del dl 95/2012. Per gli enti inadempienti, potrà scattare il potere sostitutivo dello Stato ex art. 8 della l. 131/2003, previa diffida da parte del prefetto.

Apparentemente, la convenzione è la scelta più comoda. Si tratta di un semplice contratto di diritto pubblico (art. 30 del Tuel), mediante il quale si può prevedere o la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato, o la delega di funzioni ad un comune capofila. Di norma, si opta per quest'ultima soluzione, che però rischia di appesantire il bilancio del capofila, sul quale si scaricano anche le quote di spesa riferite agli altri comuni convenzionati. La questione si pone soprattutto in relazione al Patto di stabilità interno, che dal prossimo anno (salvo proroghe) si applicherà a tutti i comuni con più di 1.000 abitanti e quindi a molti di quelli interessati dall'obbligo di dare vita alle gestioni associate. Un recente parere (n. 26/2012) della

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha affermato, infatti, che il capofila, nel determinare il proprio saldo finanziario obiettivo, non può considerare unicamente la propria quota di spesa relativa alla gestione dei servizi associati, ma deve farsi carico anche delle quote di spesa riferite agli altri comuni. Eventuali ritardi nei rimborsi da parte di questi ultimi, inoltre, potrebbero causare anche problemi (di Patto, per le spese in conto capitale, ma soprattutto) di cassa al capo convenzione.

Simili difficoltà non si pongono, invece, in caso di costituzione di un'unione di comuni (ovvero di trasformazione di un'unione esistente). L'unione, infatti, costituisce un ente locale a sé stante, con un proprio bilancio separato ed autonomo. I comuni che ne fanno parte sono posti sullo stesso piano, dovendo tutti finanziare la propria quota di spesa. Alle unioni, inoltre, competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. C'è quindi la possibilità di far convergere (almeno in parte) su tali soggetti le entrate e le spese, evitando complessi passaggi di risorse fra un ente e l'altro e dribblando (legittimamente) i vincoli del Patto. Quest'ultimo, infatti, si applicherà (dal 2014) alle sole unioni «specia-

li» che i comuni al di sotto dei 1.000 abitanti possono costituire (in alternativa agli altri due modelli) per gestire in forma associata tutte le loro funzioni (la relativa disciplina contenuta nell'art. 16 del dl 138/2011). Al momento, invece, non è prevista l'estensione del Patto alle unioni «classiche» (art. 32 del Tuel), il che rappresenta un ulteriore motivo per optare per questo modello, anziché per quello della convenzione.

La scelta dell'unione, infine, è anche vantaggiosa rispetto alla gestione delle risorse umane. L'allargamento della platea degli enti soggetti al Patto ha come conseguenza anche l'assoggettamento dei comuni con più di 1000 abitanti a più restrittivi obblighi di contenimento della spesa di personale ed a maggiori limiti alla possibilità di effettuare nuove assunzioni (con applicazione del turn-over al 40% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, anziché di quello «per teste», che consente un nuovo ingresso per ogni uscita). Le unioni «classiche», invece, continueranno ad essere soggette al più favorevole regime previsto per gli enti non soggetti al Patto (cfr Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 7/2012).

Matteo Barbero

— © Riproduzione riservata —



Le amministrazioni inadempienti rischiano la diffida del prefetto e lo scioglimento

Controlli interni subito al via

Entro il 10 gennaio gli enti devono varare il regolamento

Pagina a cura
 DI GIUSEPPE RAMBAUDI

Entro il 10 gennaio i consigli comunali, provinciali, delle unioni dei comuni e delle superstiti comunità montane devono approvare il regolamento consiliare sui controlli interni. Le amministrazioni inadempienti saranno diffidate dal prefetto e, se entro i due mesi successivi non avranno adottato tale testo, saranno sciolte. Con queste disposizioni contenute nel dl n. 174/2012, per come convertito dalla legge 213, vengono significativamente accresciuti i controlli interni negli enti locali. La norma ne ha previsti ben sei: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari, strategico, sulle società partecipate e non quotate e sulla qualità dei servizi erogati. Le prime tre forme sono obbligatorie da subito per tutte le amministrazioni locali, le altre tre sono da subito obbligatorie solamente per gli enti locali che hanno più di 100 mila abitanti, lo diventeranno dal 1/1/2014 per quelli con popolazione superiore a 50 mila abitanti e dal 1/1/2015 per quelli superiori a 15 mila abitanti.

Tutte le forme di controllo interno vanno disciplinate all'interno dello specifico regolamento, tranne

quella sugli equilibri di bilancio, che deve essere inserita nel regolamento di contabilità. Per esplicita previsione legislativa la competenza alla adozione del regolamento appartiene al consiglio, nonostante per molti aspetti siamo in presenza di misure aventi una natura organizzativa. Se il regolamento non viene approvato il legislatore dispone lo scioglimento degli organi di governo. E inoltre sono stabilite la irrogazione delle stesse sanzioni previste per gli amministratori e i revisori dei conti responsabili dei dissesti e una specifica multa.

Quanto alle forme di verifica sulla adozione e sulla applicazione del regolamento, si deve ricordare che un copia deve essere inviata al prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che le province ed i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti devono semestralmente trasmettere alla stessa una relazione sulla gestione e sull'andamento dei controlli interni.

Nel regolamento, occorre scegliere per tutte le forme di controllo interno la struttura che è chiamata a esercitarlo, la periodicità e la utilizzazione del report. Per i controlli di regolarità amministrativa



Pagina 38



L'INDICE DEL REGOLAMENTO CONSILIARE SUI CONTROLLI INTERNI

- Il controllo di regolarità amministrativa (struttura che lo effettua, criteri di scelta dei provvedimenti da sottoporre a verifica, periodicità, utilizzazione del report)
- Il controllo di gestione (principi, struttura che lo effettua, periodicità, utilizzazione del report)
- Il controllo sugli equilibri finanziari (disposizione da inserire nel regolamento di contabilità): principi, connessione con il controllo sulle società, struttura che lo effettua, ruolo dei revisori dei conti, periodicità, utilizzazione del report
- Il controllo strategico (limitato da subito agli enti con più di 100 mila abitanti, dal 2014 a quelli con più di 50 mila abitanti e dal 2015 a quelli con più di 15 mila abitanti): principi, connessione con le altre forme di controllo interno, struttura che lo effettua, periodicità, utilizzazione del report
- Il controllo sulle società non quotate (limitato da subito agli enti con più di 100 mila abitanti, dal 2014 a quelli con più di 50 mila abitanti e dal 2015 a quelli con più di 15 mila abitanti): principi, connessione con il controllo sugli equilibri finanziari e con quello di qualità dei servizi, struttura che lo effettua, periodicità, utilizzazione del report
- Il controllo sulla qualità dei servizi (limitato da subito agli enti con più di 100 mila abitanti, dal 2014 a quelli con più di 50 mila abitanti e dal 2015 a quelli con più di 15 mila abitanti): principi, connessione con il controllo sulle società non quotate, struttura che lo effettua, periodicità, utilizzazione del report
- La relazione alla Corte dei conti sulla gestione e sui controlli interni (limitata ai comuni con più di 15 mila abitanti e alle province)
- La pubblicità

soprattutto i contenuti e le modalità di rilevazione delle informazioni.

Per quello sugli equilibri della gestione finanziaria la regolamentazione deve avere come oggetto soprattutto la definizione delle modalità di intervento e coinvolgimento del collegio dei revisori dei conti. Ad esempio essi possono svolgere tanto ruoli attivi, quanto esser chiamati alla verifica degli esiti. E ancora è necessario prevedere le modalità di effettuazione delle verifiche sulle società, così da evitare il maturare di improvvise condizioni di deficit: per cui appare utile stabilire un nesso diretto con le verifiche sulle società.

Per il controllo strategico le scelte di maggiore rilievo sono quelle legate alla definizione del suo contenuto, che per molti versi comprende gli esiti di tutte le forme di controllo interno. Per cui appare necessario che si stabiliscano forme di interrelazione con tutte le altre forme di verifica. Appare inoltre opportuno che esso comprenda anche la relazione sulle performance di cui al dlgs n. 150/2009, ed legge Brunetta.

Il monitoraggio della gestione delle società non partecipate deve essere esattamente puntualizzato nei contenuti ed occorre inoltre disciplinare le modalità di interrelazione con i controlli strategico e sulla qualità dei servizi erogati.

Infine, si deve definire il contenuto del controllo sulla qualità dei servizi erogati. Esso deve fare riferimento sia a quelli gestiti dall'ente che a quelli gestiti dalle società partecipate che a quelli gestiti da soggetti aggiudicatari. Appare necessario che esso comprenda anche gli esiti della customer satisfaction prevista dalla legge Brunetta tra gli elementi caratterizzanti le performance organizzative.

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

relazione semestrale, che deve dare conto anche degli esiti delle verifiche interne, da rendere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte delle province e dei comuni con più di 15 mila abitanti.

Va ricordato che, tranne il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, tutte le forme di controllo interno si concretizzano nella realizzazione di una relazione. Altro aspetto comune è la disciplina delle modalità di utilizzazione dei report. Essi vanno trasmessi, sulla base del vincolo dettato dal legislatore, alla giunta ed al consiglio dell'ente: il regolamento può dettare specifiche regole, come ad esempio la necessità che i suoi esiti siano necessariamente

te esaminati dagli organi di governo, anche individuando le modalità e la tempistica.

La verifica di regolarità amministrativa e contabile si suddivide in 2 parti: quella preventiva, che si esercita tramite i pareri di regolarità tecnica e contabile e quella successiva. Per questa seconda forma è necessario disciplinare le modalità con cui vengono scelte le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi da sottoporre a verifica. Si può usare la tecnica della scelta a campione, ma si può anche prevedere (in alternativa o a integrazione) che alcuni atti siano comunque sottoposti a tale verifica, ad esempio quelli di importo rilevante. Occorre inoltre disciplinare il contenuto della direttiva che il segretario può impartire ai dirigenti attraverso il report.

Per il controllo di gestione la disciplina deve riguardare

e contabile il responsabile è individuato direttamente dal legislatore nel segretario; per quello strategico nel direttore generale o, nel caso in cui questa figura non sia presente, nel segretario; quello sugli equilibri finanziari deve fare capo necessariamente al dirigente economico finanziario. Invece deve essere il regolamento ad individuare il responsabile delle altre tre forme di controllo interno, cioè quello di gestione, quello sulle società partecipate non quotate e quello di qualità sui servizi erogati. Per tutte le forme di controllo deve essere il regolamento a individuare la struttura competente, cioè i soggetti che affiancano il responsabile. Da sottolineare che il legislatore prevede necessariamente il coinvolgimento del segretario, del direttore generale se presente, dei dirigenti e degli organismi di controllo. Occorre inoltre fissare la cadenza periodica con cui dovranno essere svolte le varie forme di controllo e, quindi, con cui saranno prodotti i report; in tale scelta è opportuno tenere presente il vincolo della

contabile, tutte le forme di controllo interno si concretizzano nella realizzazione di una relazione. Altro aspetto comune è la disciplina delle modalità di utilizzazione dei report. Essi vanno trasmessi, sulla base del vincolo dettato dal legislatore, alla giunta ed al consiglio dell'ente: il regolamento può dettare specifiche regole, come ad esempio la necessità che i suoi esiti siano necessariamente

Linee guida per il fondo anti-default

La sezione autonomie della Corte dei conti ha approvato ieri le linee guida che dovranno essere seguite dall'apposita Commissione presso il ministero dell'interno, per valutare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dagli enti locali in situazione di squilibrio strutturale, ai sensi del decreto legge n. 174/2012.

Le linee-guida approvate costituiscono un primo adempimento da parte della sezione autonomie in applicazione del

nuovi controlli introdotti dal decreto salva-enti, «tempestivamente reso», si legge in una nota della Corte, «al fine di dare immediato avvio alle attività finalizzate alla procedura di riequilibrio pluriennale. I magistrati contabili hanno infatti voluto approvare con particolare celerità le linee-guida in considerazione dell'importanza che il fondo anti-dissesto rappresenta «nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale».



Pagina 38



IN EUROPA

Il tpl vuole certezze dai politici

DI ANTONINO D'ANNA

Il trasporto pubblico locale può rilanciare l'economia europea a patto che vengano adottati finanziamenti, tecnologie e scelte politiche che ne incentivino l'uso. È questo il senso della Dichiarazione di Roma (condivisa dalle organizzazioni di settore Utp e Asstra) sottoscritta al termine dell'incontro a sei tenutosi l'11 dicembre scorso nella Capitale e indirizzato ai governi europei. Con un documento in quattro punti i vertici delle imprese di trasporto pubblico di Berlino, Londra, Madrid, Mosca, Parigi e Roma hanno messo sul piatto la forza del trasporto pubblico, che in queste città impiega 150.000 persone e trasporta 60 milioni di cittadini europei al giorno. La dichiarazione impegna i firmatari ad assicurare il massimo ritorno per le risorse investite con la pianificazione a lungo termine del trasporto pubblico. Se la politica offrirà la garanzia di «una stabilità a lungo termine del sistema di finanziamento e del contesto normativo», le aziende promettono di «migliorare i sistemi di trasporto pianificando degli interventi di lungo respiro». Chiedono a Bruxelles di «adottare una visione globale dei bisogni delle aree metropolitane», offrendo l'impegno «a lavorare in uno spirito di collaborazione con tutti gli attori del settore trasporti».

© Riproduzione riservata

Pagina 39

Tutte le novità in materia di fiscalità locale del decreto salva-enti

Riscossione in libertà

Salta il blocco dei contratti fino al 30/6

Pagina a cura
 DI **SERGIO TROVATO**

Eliminato il blocco dei contratti degli enti territoriali per l'affidamento delle attività di gestione e riscossione delle entrate fissato al 30 giugno 2013 e prorogati fino alla stessa data i contratti in corso con Equitalia e gli altri concessionari. Prorogato al 4 febbraio anche il termine per la presentazione della dichiarazione Imu. Blindate inoltre con norma primaria le disposizioni sugli enti non profit che fissano i requisiti per qualificare un'attività non commerciale ai fini dell'esenzione Imu e stabiliscono il rapporto proporzionale in caso di utilizzazione mista degli immobili. Queste novità sono contenute nell'articolo 9 del dl «salva enti» (174/2012) in sede di conversione in legge (213/2012).

Riscossione. Salta il blocco degli affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, previsto in un primo momen-

to dall'articolo 9 del dl. Nella qualificazione giuridica di enti territoriali, oltre a comuni e province, rientrano anche le regioni. Il divieto di affidamenti stabilito nella versione originaria del decreto era legato al disegno di riforma della riscossione delle entrate locali, che non sarà più possibile realizzare perché è sempre più vicina la fine della legislatura. Viene mantenuta in vita, invece, la proroga dei contratti in corso degli enti locali con Equitalia e i concessionari iscritti all'albo ministeriale fino al 30 giugno 2013. Tuttavia, prima che si chiudano in via definitiva i rapporti tra questi enti e gli agenti della riscossione, sarebbe opportuno un intervento normativo per chiarire se Equitalia sarà tenuta comunque a riscuotere i vecchi ruoli che le verranno trasmessi fino alla data di cessazione dell'incarico o se questi potranno essere consegnati alle amministrazioni locali sotto forma di residui attivi.

Enti non commerciali. L'articolo 9 interviene anche

sull'esenzione Imu per gli enti non commerciali, prevedendo che le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del dl 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, «sono quelle del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200», vale a dire il provvedimento attuativo che ha fissato i requisiti generali e di settore per qualificare un'attività commerciale e per riconoscere i benefici fiscali nel caso in cui un immobile abbia anche una destinazione commerciale. Questi requisiti vengono richiamati dalla norma di legge, al fine di evitare possibili contestazioni in sede giudiziale. Per qualificare un'attività non commerciale, il regolamento impone che debba essere svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Per l'esenzione parziale Imu con-

tano la superficie e il numero dei soggetti che li utilizzano per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l'uso avviene per un parte dell'anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l'immobile è adibito a attività commerciali.

Dichiarazione Imu. Differito il termine per la presentazione della dichiarazione Imu al 4 febbraio 2013. La norma del dl stabilisce infatti che l'adempimento deve essere posto in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello ministeriale, con relative istruzioni. Il nuovo termine deve essere osservato dai contribuenti che hanno acquisito la titolarità di immobili o di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie e così via) a partire da quest'anno. Fermo restando che deve essere sempre assicurato il termine di 90 giorni fissato dalla legge, decorrente dal momento in cui è sorto il presupposto.

Pagina 39



La dichiarazione Tarsu-Tia vale anche per la Tares

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Tarsu o Tia non devono ripresentarla per la Tares. È demandato ai comuni il compito di fissare un termine per la denuncia delle occupazioni effettuate a partire dal 2013 e di approvare il nuovo modello per la dichiarazione. Con regolamento, inoltre, possono modificare le scadenze fissate dalla legge per il pagamento (la prima è a gennaio), perché in sede di prima applicazione del tributo è impossibile rispettarle. L'articolo 14 del dl 201/2011, che ha istituito il tributo a partire dal 2013,

prevede infatti che, con regolamento, i comuni devono stabilire il termine di presentazione della dichiarazione e hanno facoltà di modificare le scadenze per il versamento stabilite dalla legge. I soggetti passivi, dunque, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, che decorre dal momento del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali e aree. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti e deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune. L'obbligo

non deve essere assolto se l'immobile è stato già denunciato per la Tarsu o la Tia, a meno che non intervengano variazioni. Per gli immobili già denunciati i comuni modificano d'ufficio le superfici che risultino inferiori all'80% della superficie catastale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli del Territorio. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all'80 per cento di quella catastale, per gli altri immobili conta la superficie calpestabile.



Il bando prevede una serie di scadenze, tutte nel 2013, per presentare i progetti

L'Europa finanzia i gemellaggi

Sul piatto 16,9 mln per sviluppare le relazioni Ue

Pagina a cura
 DI ROBERTO LENZI

Ammonta a oltre 16,9 milioni di euro lo stanziamento della commissione europea per finanziare progetti che sviluppano le relazioni tra i cittadini europei. Lo prevede un invito a presentare proposte a valere sul programma 2007/2013 «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva. Fra gli altri obiettivi, il programma mira a riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro. Il programma finanzia inoltre i gemellaggi tra città europee. Il bando prevede una serie di scadenze diverse, tutte ricadenti nel 2013, a seconda delle diverse misure. Le scadenze sono fissate al 1° febbraio, al 1° giugno e al 1° settembre 2013. Le condizioni dettagliate per la presentazione delle proposte relative

ai progetti e ai moduli di candidatura sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini» sul sito internet http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html oppure sul sito internet dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.

Domande da parte di enti pubblici e organizzazioni no-profit. Il programma è aperto a enti pubblici o organizzazioni senza fini di lucro dotate di status giuridico. Sono ammissibili i programmi localizzati nei seguenti paesi: gli stati membri dell'Unione europea, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l'Albania, Bosnia - Erzegovina, Montenegro, Serbia.

Venticinque mila euro per i gemellaggi. Sono ammissibili attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazio-

ne dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città. Un progetto deve interessare municipalità di almeno due



paesi partecipanti, dei quali almeno uno sia uno stato membro dell'Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 25 partecipanti internazionali, provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima della manifestazione è di 21 giorni. La sovvenzione massima erogabile è di 25 mila euro per progetto. La minima erogabile è di 5 mila euro. In quest'ambito è finanziabile anche la formazione di reti istituite sulla base dei legami fra città gemellate

che preveda almeno tre eventi con la partecipazione di municipalità da almeno quattro paesi; in questo caso il contributo può raggiungere i 150 mila euro.

Partecipazione dei cittadini. Sono finanziabili i progetti che intendono esplorare metodologie originali e innovative, per incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei e stimolare il dialogo tra gli stessi e le istituzioni dell'Unione. Un progetto deve prevedere almeno

cinque paesi partecipanti, almeno uno di questi deve essere uno stato membro dell'Unione europea. Al progetto devono prendere parte almeno 200 partecipanti. La durata massima del progetto è di 12 mesi. È previsto un contributo del 60% da un minimo di 100 mila a un massimo di 250 mila euro. Sono anche erogabili sovvenzioni di funzionamento per sostenere le attività che possono sfociare nella formazione di partenariati e reti di lunga durata.

Sostegno a organizzazioni della società civile. Possono essere presentati progetti che prevedono il sostegno concreto alle attività delle organizzazioni. Per essere ammissibili devono essere promossi da organismi della società civile che appartengano a differenti paesi partecipanti. Nell'ambito di questo intervento, sono anche finanziati, progetti volti a mantenere viva la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo e volti a migliorare la conoscenza e la comprensione da parte delle generazioni attuali e future di ciò che è avvenuto nei campi di concentramento e in altri siti di sterminio di massa, e delle cause che hanno provocato questi eventi.

Pagina 40



Ammessa la consultazione dell'anagrafe degli stranieri residenti

Diritto di accesso a 360°

Il consigliere può visionare ogni documento

Può un consigliere comunale avere accesso agli elenchi anagrafici di tutti gli stranieri residenti con relativi indirizzi?

L'art. 43, comma 2, del dlgs n. 267/2000 prevede che «i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge». Il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti amministrativi dell'ente locale è stato definito dal Consiglio di stato (sent. n. 4471/2005) «diritto soggettivo pubblico funzionalizzato», come tale strumentale al controllo politico-amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività.

In considerazione di ciò, il diritto dei consiglieri comunali di ottenere, dai competenti uffici

comunali, tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata. Infatti, tale limite all'accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, non è previsto dall'art. 43, comma 2, del Tuel, che opera quale norma speciale e, anzi, risulta implicitamente escluso in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (cfr. Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010 e n. 2716/2004).

In merito a ciò la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel parere dell'11 gennaio 2011, ha affermato che «gli uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo di divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo,

ma può essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto ha fatto un uso contra legem». Inoltre, nel parere del 6 aprile 2011 ha precisato che «l'eventuale segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto, ma al suo comportamento che non può essere divulgativo del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto in capo al consigliere comunale dall'art. 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del dlgs n. 196/2003».

In definitiva, gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, da un lato, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, dall'altro, nel fatto che esso non deve sostanzialmente generare richieste assolutamente generiche o meramente

emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010).

Deve essere, pertanto, sottolineata la peculiarità del diritto di accesso del consigliere comunale, di più ampia astensione rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241/1990, in quanto strumento di verifica e controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale, non per finalità personali, ma per la tutela degli interessi pubblici, configurandosi come espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (C.d.S., sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).

Con specifico riferimento al caso in esame, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con il parere reso in data 20 dicembre 2011, ha ritenuto sussistere «il diritto

del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico», non rilevando in tal senso «il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal sindaco nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo». Alla luce di quanto affermato in precedenza, si ritiene che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuel al consigliere comunale non si possa negare l'accesso a nessun atto o documento in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza, ferma restando la necessità che i dati in tal modo acquisiti siano utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l'espletamento del mandato.

**LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA
DEL DIPARTIMENTO AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

A creare confusione un'indicazione sui crediti formativi necessari per fare domanda

L'elenco revisori parte spuntato

Esclusi 5.774 richiedenti, per lo più commercialisti

DI MASSIMO VENTURATO

Finalmente è arrivato. Con decreto del ministero dell'interno del 27 novembre 2012 è stato pubblicato il primo elenco dei revisori degli enti locali. Con sorpresa, però, in molti hanno scoperto che la loro domanda di ammissione non era stata accolta. A dire il vero non lo hanno scoperto dalla lettura dell'elenco allegato al decreto, ma lo hanno appreso da un messaggio e-mail a firma del dirigente del ministero Giancarlo Verde, giunto un giorno prima, che comunicava la loro non ammissione. Anche se il motivo non è stato specificato nel messaggio, si presume sia dovuto in gran parte al fatto che i crediti formativi documentati a corredo della domanda, non fossero validi. A indurre in errore i 5.774 richiedenti non ammessi, perlopiù iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, è stata proprio un'indicazione errata fornita dal Consiglio nazionale degli stessi, che classificava per buoni anche crediti formativi non strettamente inerenti alle materie di contabilità e bilancio degli enti locali. E così sono risultati idonei solamente 4.146 revisori in tutta Italia che vanno a formare il primo elenco dal quale già dal 10 dicembre scorso corre l'obbligo, per i comuni e le province delle regioni a statuto ordinario, di richiederne l'estrazione dei nominativi dei revisori per i quali il mandato fosse già scaduto (essendo gli stessi in regime di prorogatio) o stia per scadere. Sono state molte le richieste all'Ancrel sul da farsi di fronte a detta bocciatura. La risposta più frequente è stata quella che val la pena attendere la riapertura delle iscrizioni che saranno possibili, sempre tramite il portale del ministero, prima del 28 febbraio prossimo. Infatti, ogni anno, il ministero effettuerà una revisione dell'elenco sulla

base delle domande che ogni interessato potrà inoltrare appunto entro il 28 febbraio per permanere nell'elenco, se era già iscritto, ovvero per chiederne la nuova iscrizione, che è quello che potranno fare, oltre a chi presenti la domanda per la prima volta, anche i «bocciati» del primo turno.

Ma anche in sede di revisione sono richiesti i crediti formativi conseguiti entro il 30 novembre 2012 a seguito di frequentazione di corsi in aula o in e-learning, purché preventivamente validati dal ministero dell'interno.

C'è da dire che se in un primo momento è stata accolta con piacere la notizia che il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva messo a disposizione gratuitamente un corso e-learning proprio tramite il suo portale per il conseguimento dei dieci crediti minimi richiesti nella revisione o nella prima iscrizione del prossimo anno, è altrettanto vero che la cosa ha presentato a molti qualche grattacapo dato dal continuo bloccarsi del sito a causa del sovraffollamento degli utenti collegati.

Il risultato è stato che solo coloro che impertentiti sono rimasti collegati fino a notte fonda negli ultimi giorni utili, sono riusciti a compiere il percorso formativo, mentre altri, che confidavano in tale strumento, hanno dovuto prendere atto che anche per il prossimo anno non potranno avere l'accesso all'elenco per mancanza dei crediti.

Bisognerebbe che il ministero prendesse atto di questa default e concedesse una proroga fino a fine anno per poter dare la possibilità anche a coloro che si sono visti impossibilitati a proseguire nel corso, di recuperare i crediti mancanti.

Anche l'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili con un comunicato stampa a richiesto la revisione delle regole per l'accesso. Ma

torniamo al primo elenco. È curiosa la sproporzione che c'è nelle varie regioni. Tutti ricorderanno che l'elenco viene, infatti, gestito su base regionale ovvero le estrazioni riguarderanno tutti gli appartenenti di quella data regione.

La regione che conta il maggior numero di iscritti è la Campania con 1180 potenziali revisori, mentre quella con il minor numero è il Molise con appena 38. Particolarmente basso il numero degli iscritti nell'elenco della Lombardia: appena 344. Poco male per i revisori lombardi che avranno più probabilità di essere estratti, se si considera che i comuni di questa regione, sommati alle province della stessa, conta un numero di 1556 unità.

E se, in questo caso, sempre lo stesso revisore, venisse estratto per più enti, non si potrà certo dire che è favorito dalla politica. Spero, anzi, che la si smetta di ritenere il costo per il compenso dei revisori, spese per la politica, come è stato fatto fino adesso.

È vero, che prima, era una nomina che veniva molto spesso effettuata non tanto sulla base di una valutazione tecnico-professionale del candidato, bensì data dall'amicizia o dalla appartenenza allo stesso partito del sindaco o presidente della provincia, dell'assessore o del consigliere comunale o provinciale, il quale poteva rivendicare diritti di scelta concordati nelle spartizioni pre o post elettorali, effettuate molto spesso applicando il famoso «Manuale Cencelli». Ora non più.

La logica dell'estrazione è quella proprio di garantire che la nomina non trova persone compiacenti al pubblico amministratore, ma che risponde unicamente a requisiti di indipendenza uniti a professionalità e competenza; e da lì quindi ecco l'esigenza di imporre i crediti formativi. A dire il vero l'Ancrel li ha istituiti oltre dieci anni fa ed è sempre stata una

porta bandiera della formazione specifica. Ma l'Ancrel non era d'accordo nell'estrazione dei nominativi, perché riteneva che la nomina di un revisore comunque dovesse passare attraverso un incarico fiduciario del Consiglio, essendo quest'ultimo eletto dal popolo e quindi rappresentante la volontà dei cittadini.

Cosa è stato allora a far scegliere il legislatore la tecnica dell'estrazione? Secondo gli addetti ai lavori sembra che la logica sia da ricercare sul fatto che solo così si rispetta il giusto rapporto tra controllore e controllato e l'iscrizione a un elenco tenuto dal garante ministero con revisione annuale dello stesso, può ineccepibilmente rispondere all'esigenza che chi viene chiamato a svolgere tale ruolo ne abbia i requisiti professionali richiesti per l'effettuazione dei controlli preventivi necessari per evitare situazioni di mala gestio o peggio ancora di dissesto finanziario, che causerebbero conseguentemente grave danno sociale per i cittadini.

Ammesso che ciò sia vero, perché allora non si applica l'estrazione anche per la nomina dei componenti del collegio sindacale delle società a partecipazione pubblica? Ma ancor di più, perché non a tutte le società?

Per le prime, è evidente che il collegio sindacale deve essere indipendente dall'amministrazione e dai soci in quanto le eventuali perdite che si dovessero realizzare in capo a dette società, magari dovute a gestioni poco avvedute, avrebbero una ricaduta pesante nei bilanci degli enti locali, costretti magari poi ad aumentare le tasse ai cittadini per recuperare risorse destinate al ripiano.

La cosa preoccupante è, come dice Salvatore Bilardo, Ispettore capo del Mef, che non tutti i debiti verso le società partecipate sono evidenti

nei bilanci dei comuni o delle province. E si parla di circa 45 miliardi di euro. E allora ci si chiede: «E il collegio sindacale ha controllato perché non si escutono i crediti?». Ma anche per le seconde, è indubbio che il collegio sindacale non ha solo la funzione di tutela del patrimonio del socio che lo nomina, in quanto il fallimento di una di società crea sicuramente un effetto domino negativo, non solo per i lavoratori dipendenti che rimangono senza lavoro, ma anche per tutte quelle aziende creditrici che a loro volta sono costrette, a causa delle perdite su crediti conseguenti, a chiudere anch'esse i battenti.

E allora se la parola d'ordine deve essere «prevenzione», si pensi a tutti i soggetti che vanno controllati e non solo agli enti locali, molto spesso lasciati soli e troppo spesso sul mirino del legislatore. E non ci sarebbe neanche da aspettare per formare l'elenco dal quale estrarre i nominativi. L'elenco dei revisori legali è già esistente e da pochi mesi è già nelle mani del ministero dell'economia e delle finanze che può garantirne pubblicamente la sua gestione. Ultima nota: il ministero dell'interno, a breve, comunicherà le modalità per l'effettuazione dell'estrazione dei nominativi dei revisori, che l'ente locale dovrà richiedere alla propria prefettura provinciale di appartenenza. Speriamo che non usino le palline.



ANCREL
CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
 RESPONSABILE COMUNICAZIONE
 ANCREL-CLUB DEI REVISORI
 SITO INTERNET
[HTTP://ANCREL.CLUBDEIREVISORI.IT](http://ANCREL.CLUBDEIREVISORI.IT)
 TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

Pagina 42

